



Comune di Moricone

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Registro Generale n. 11

ORDINANZA SINDACALE

Numero 11 del 06-05-2025

OGGETTO: Ordinanza per la manutenzione delle aree verdi, dei fossi stradali di scolo, del taglio di siepi e rami sporgenti sulle strade, quale misura di sicurezza, igiene e incolumità pubblica

L'anno duemilaventicinque, addì sei del mese di maggio, nella sede comunale

IL SINDACO

SINDACO

L'anno duemilaventicinque addì sei del mese di maggio, nella sede comunale

CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

TENUTO CONTO della necessità di garantire la pubblica incolumità della popolazione ed evitare i rischi di inconvenienti igienico-sanitari;

CONSIDERATO CHE ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada), per "Sede stradale" si intende la superficie compresa entro i confini stradali, comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.;

RILEVATO CHE, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

RILEVATO inoltre che le ramificazioni delle alberature ad alto fusto, poste su proprietà privata nei pressi della sede stradale, coprono gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale residua;

DATO ATTO che i terreni e i lotti incolti, recintati e non, sia all'interno che all'esterno del centro urbano, a causa della presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti, creano problemi di natura igienica e sono motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, favorendo altresì il proliferare di animali e parassiti pericolosi, per la salute pubblica, oltre che insetti nocivi e fastidiosi, causando disagi a persone e animali;

RITENUTO inoltre necessario assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo posti a fronte della proprietà, ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque;

RILEVATO CHE il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico-sanitari e di pericolo per la viabilità;

RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati di provvedere:

- al taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;
- alla potatura delle ramificazioni delle alberature ad alto fusto, poste su proprietà privata nei pressi della sede stradale, che coprono gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale residua;
- alla pulizia periodica dei terreni incolti ed in stato di abbandono con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;
- ad assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo posti a fronte della proprietà, ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque;

DATO ATTO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di una ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreni confinanti con le strade comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTI gli artt. 181 e seguenti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali derivanti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

VISTI gli artt. 891, 892, 893 e 894 del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773;

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il capo III del D.Lgs. n. 139 del 08 marzo 2006 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO l’art. 50 c. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

VISTO l’art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

ORDINA

A tutti i proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo dei terreni confinanti con la pubblica viabilità nel Comune di Moricone, di provvedere, **entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza**:

1. al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un’altezza di mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale, nonché alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e della segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora;
2. alla potatura delle alberature ad alto fusto che coprano con i loro rami gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale residua;

Oltre detto termine, inoltre, a:

1. rimuovere il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadute sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
2. al mantenimento delle aree verdi private, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
3. di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo posti a fronte della proprietà, ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

RENDE NOTO CHE

Che il materiale rimosso proveniente dalle operazioni di pulizia e taglio piante, alberi, rami, cespugli, ecc, **dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati e smaltito a norma di legge.**

AVVERTE

Che l'inosservanza della suddetta ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.**

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio comunale e sul sito del Comune di Moricone affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- venga trasmessa:
 1. al Comando di Polizia Locale dell'Unione della Sabina Romana;
 2. al Corpo Carabinieri Forestali – Stazione di Palombara Sabina (RM);
 3. al Comando Stazione Carabinieri di Moricone;

DEMANDA

A tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza:

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Pascazi Giovanni Battista

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.